



## Accanto al Prossimo ONLUS

*Insieme, passo dopo passo.*

**STATUTO** dell'associazione di promozione sociale – onlus denominata: **Accanto al Prossimo ONLUS**

### **ART. 1 – (Denominazione e sede)**

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, del Decreto Legislativo 460/1997 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale e organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: "ACCANTO AL PROSSIMO ONLUS";
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
3. L'associazione ha sede nel Comune di OSTRÀ (AN). Nell'atto costitutivo l'indirizzo della sede è stato stabilito in via Vaccarilese n.48/50, frazione Vaccarile.
4. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, comunicandolo anche ai soci e agli uffici competenti, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione Marche.

### **ART. 2 - (Finalità)**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e si propone lo sviluppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti. In particolare ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra famiglie aventi figli con disabilità, nonché lo studio, l'organizzazione e la gestione di ogni iniziativa a favore dei medesimi soggetti e delle loro famiglie.
2. Per raggiungere le finalità indicate, l'associazione potrà:
  - a) promuovere l'incontro e il dialogo tra le famiglie, gli educatori, gli operatori sociali e sanitari nonché altri gruppi di volontariato per consentire la divulgazione delle singole esperienze ai fini dello sviluppo della cultura della disabilità, del sostegno e del mutuo aiuto;
  - b) promuovere ed organizzare attività ricreative, riabilitative, socio-educative e sportive organizzando anche incontri con esperti, nonché servizi di baby-sitting, trasporto e quanto necessario a sostenere materialmente le famiglie nello svolgimento delle attività quotidiane;
  - c) promuovere incontri con le istituzioni pubbliche ricercandone la collaborazione e l'intesa, anche ai fini di diffondere la conoscenza delle attività dell'associazione nonché di rappresentare l'interesse specifico degli associati in tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente;
  - d) gestire direttamente le strutture in cui svolgere le attività dell'associazione;
  - e) promuovere e/o gestire attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, di convivenza e degenza;
  - f) gestire servizi sanitari ed assistenziali, riabilitativi ed educativi, anche attraverso convenzioni;
  - g) curare la formazione delle persone disabili, rivolta alla loro crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine ogni utile iniziativa;
  - h) favorire e promuovere servizi d'interesse per i disabili, anche attraverso corsi specifici d'istruzione;
  - i) promuovere e sostenere iniziative aventi finalità di inclusione scolastica, sociale e di inserimento lavorativo delle persone disabili;
  - j) favorire l'integrazione dei disabili nell'ambito sociale e territoriale, attraverso
  - k) iniziative culturali, ricreative e di formazione professionale coinvolgenti anche altri soggetti;
  - l) effettuare qualsiasi altra attività assistenziale, sociale, culturale, promozionale valida al sostegno delle persone con disabilità;
  - m) sviluppare rapporti di collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesi-

me finalità. L'associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10 lettera a) del decreto legislativo 4/12/1997 n. 460.

### **ART. 3 - (Soci)**

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche (e giuridiche) che, condividendo le finalità dell'associazione accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e siano state ammesse. L'eventuale diniego alla domanda va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
2. Sono previste tre categorie di soci:
  - ordinari, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - sostenitori, che oltre alla quota annuale, erogano durante l'anno contribuzioni volontarie straordinarie;
  - onorari, i quali, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, sono nominati tali dall'Assemblea dei soci ed esentati dal versamento delle quote annuali.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.
2. In particolare i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di esprimersi in merito al rendiconto annuale.
3. I soci debbono rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. I soci devono inoltre versare nei termini la quota associativa annuale così come stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo che non siano espressamente esentati dallo statuto o dall'eventuale regolamento interno.
4. L'attività prestata dai soci nell'ambito dell'associazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, sarà prevalentemente volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali. Tuttavia l'associazione, per particolari esigenze di carattere organizzativo o di qualificazione o specializzazione dell'attività svolta, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, subordinato o para-subordinato, retribuito, anche dei propri soci. Ai soci spetta comunque il rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

### **ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che non rispetti il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, ivi incluso il versamento della quota annuale, ovvero che si ponga in contrasto con le finalità dell'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a comunicare la decisione al socio.
3. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, il socio potrà proporre reclamo al Collegio dei Garanti, se istituito, oppure all'assemblea dei soci, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'organo interpellato (Collegio dei Garanti o Assemblea dei soci), dovrà pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La decisione, da prendersi ex aequo et bono, è inappellabile.

### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - l'assemblea dei soci,
  - il Consiglio Direttivo,
  - il Presidente,
  - il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito),
  - il Collegio dei Garanti (se istituito).

## **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal vice-presidente ovvero dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno degli argomenti.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci deve:
  - approvare il rendiconto consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - eleggere il Consiglio Direttivo;
  - nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto opportuno in base a quanto previsto dal successivo art.13;
  - nominare il Collegio dei Garanti, se ritenuto opportuno in base a quanto previsto dal successivo art..14;
  - deliberare in via definitiva sul reclamo eventualmente proposto dai soci esclusi, in assenza del Collegio dei Garanti;
  - esprimersi sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione eventualmente ad essa sottoposte dal consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro associato, purché non sia anche membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o del collegio dei Garanti. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, deve essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

## **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o in mancanza da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di farne copia.

## **ART. 11 - (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. L'assemblea determina anche il numero dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni e i componenti sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'adempimento del loro mandato.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso

delibera a maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio si trovi a deliberare con un numero di componenti pari, prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; in particolare:
  - elegge tra i suoi membri un Presidente, un vice-presidente, un segretario e un tesoriere;
  - stabilisce la misura delle quote associative annuali;
  - stabilisce le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione che, se ritenuto opportuno, può sottoporre all'assemblea dei soci per ottenere un parere;
  - delibera sull'ammissione e sulla eventuale esclusione dei soci;
  - redige e presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo, una relazione annuale sull'attività dell'associazione e, se previsto, il bilancio preventivo.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; ha la facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva.
2. Esso è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella prima seduta;

#### **ART. 13 - (Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno, in ordine alle dimensioni raggiunte dall'associazione per numero di soci o per entità delle entrate, potrà nominare anche il Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e anche tra i non soci. Qualora la legge lo imponesse o qualora fosse ritenuto opportuno dall'assemblea, uno o più componenti possono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. Essi durano in carica per tre anni. I membri eletti sono rieleggibili. Il Collegio, nella prima riunione, nomina tra i propri membri un Presidente che coordinerà le attività dell'organo.
4. Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e controlla che l'operato del Consiglio Direttivo sia conforme alla legge e al presente statuto. Il Collegio redige inoltre ogni anno una relazione al rendiconto consuntivo da presentare, unitamente a quest'ultimo, all'assemblea dei soci per l'approvazione. Esso esprime inoltre il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
5. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti fosse composto da professionisti, l'assemblea dei soci potrà stabilire per i componenti un compenso annuale.

#### **ART. 14 - (Collegio dei Garanti)**

1. L'Assemblea dei soci può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre membri scelti al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e anche tra i non soci.
2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare e dirimere le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi.
3. Il Collegio dei Garanti decide, entro 90 giorni del ricevimento del reclamo, ex aequo et bono, e la sua decisione è inappellabile.

#### **ART. 15 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi conven-

- zionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 16 - (Rendicontazione economico-finanziaria)**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31/12 di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo, per ogni esercizio sociale, predispone un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, relazionando anche sull'attività svolta dall'associazione durante l'esercizio.
3. Il rendiconto consuntivo deve contenere, almeno, tutte le entrate e le spese sostenute nell'esercizio chiuso e deve essere depositato presso la sede sociale, per essere consultato dai soci, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, al quale dovrà essere sottoposto, per poter redigere la relazione, almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea.
4. Con gli stessi tempi e modalità, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, in ordine alle dimensioni raggiunte dall'associazione per numero di soci o per entità delle entrate, potrà sottoporre ai soci un bilancio di previsione per l'anno in corso alla data di approvazione del consuntivo.

#### **ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18 - (Disposizioni finali)**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'art.27-bis della tabella allegata al D.P.R. 642 del 26/10/1972, il presente statuto è esente dall'imposta di bollo.